



**Elenco delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche”**

**Allegato 1
al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n.
231/2001
di APT Servizi S.r.l.**

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
Reati contro la Pubblica Amministrazione			
<p>La categoria dei reati contro la Pubblica Amministrazione, compresa sin dall'origine nell'ambito applicativo del D.Lgs. n. 231/2001, è principalmente (ma non esclusivamente) associabile alle aree di attività caratterizzate dai rapporti con esponenti delle Pubbliche Amministrazioni e in genere con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico, sia sul piano nazionale che internazionale.</p> <p>Ai fini della presente trattazione si intende per Pubblica Amministrazione quel complesso di autorità, organi ed agenti cui l'ordinamento affida la cura dell'interesse pubblico nazionale, comunitario o internazionale. Rientrano pertanto in tale definizione tutte le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio. In particolare, si intende per PA lo Stato o qualsiasi Ente Pubblico nonché gli Stati, gli Enti, le Comunità di cui all'art. 322 bis del c.p., gli Enti competenti in materia di adempimenti previdenziali (Inps, ecc..), di sicurezza e igiene sul lavoro (Ispettorato del lavoro, USSL/ASL, VVFF, ecc..), ovvero di materie specifiche delegate alle Authority con leggi speciali.</p> <p>Inoltre, assume rilevanza anche la nozione di "Pubblico Ufficiale", ovvero, a mente dell'art. 357 c.p., del soggetto che "<i>eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa</i>", dovendosi inoltre ritenere che "<i>è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi</i>".</p> <p>Esempi di pubblico ufficiale possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - funzionari dello Stato (ad es., del Ministero della Salute) e degli Enti Pubblici locali (Regioni, Province, Comuni); - funzionari delle ASL; - medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (di seguito, anche solo 'SSN') e medici ospedalieri; - componenti di una Commissione di Gare d'Appalto delle ASL; - dipendenti di una Università quando esercitano una potestà certificativa e/o autorizzativa; - notai; - militari della Guardia di Finanza; - militari dell'Arma dei Carabinieri; - appartenenti alla Polizia di Stato; - appartenenti al corpo dei Vigili Urbani o dei Vigili del Fuoco; - amministratori di enti pubblici economici. <p>Assume, infine, rilevanza la nozione di "Incaricato di Pubblico Servizio" delineata dall'art. 358 c.p., il quale dispone che devono essere ricompresi in tale categoria "<i>coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio</i>", intendendosi per tale "<i>un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale</i>".</p> <p>Esempi di pubblico servizio possono essere: (i) il gestore di una discarica pubblica in regime di concessione, (ii) il dipendente di un Consorzio Agrario incaricato della gestione degli ammassi obbligatori e facoltativi, (iii) la guardia giurata particolare munita di autorizzazione prefettizia, (iv) i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, quando non svolgano attività certificative, ecc.</p>			
art. 24	2001	Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)	La fattispecie punisce i soggetti privati (quindi estranei alla PA) che, successivamente al conseguimento di erogazioni, contributi o sovvenzioni, da parte dello Stato o di altri Enti Pubblici o da parte delle Comunità Europee, li impieghino in tutto o in parte per scopi diversi da quelli per cui siano stati attribuiti. Tali erogazioni, contributi o sovvenzioni sono, infatti, assoggettati a vincoli di destinazione e funzionali alla realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, per cui ove utilizzati anche per scopi apprezzabili o per attività di pubblico rilievo, ma diverse rispetto a quelle che ne abbiano originariamente condizionato l'attribuzione, risulterà configurabile il reato presupposto in esame.
art. 24	2001	Truffa ai danni dello Stato (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.)	Il reato di truffa di cui all'art. 640 c.p. rileva ai fini della responsabilità amministrativa della persona giuridica solo se aggravato dall'essere il fatto commesso a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea, e consiste nell'indurre in errore lo Stato o gli altri soggetti indicati dall'art. 640, comma 2, n. 1, c.p., mediante l'utilizzo di artifici e raggiri (ad esempio, fornendo alla PA informazioni mendaci o documenti non conformi al vero in occasione di una gara per ottenerne l'aggiudicazione), così procurando, a sé o ad altri, un ingiusto profitto con altrui danno.
art. 24	2001	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	Questa ulteriore ipotesi di truffa, disciplinata dall'art. 640 bis c.p., ne costituisce una forma aggravata, dal momento che l'ingiusto profitto che il privato mira a conseguire è rappresentato da contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee. Va precisato che l'ipotesi di truffa aggravata qui in esame può configurarsi indipendentemente dal ricorrere della circostanza aggravante prevista dall'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (truffa ai danni dello Stato), e dunque anche quando il soggetto passivo che subisca il danno sia un privato.
art. 24	2001	Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)	La fattispecie di indebita percezione di erogazioni di cui all'art. 316 ter c.p. trova applicazione solo quando non sia configurabile la più grave ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.). Questa ulteriore ipotesi di reato avente ad oggetto fondi, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, viene in rilievo quando ai fini della richiesta di concessione o erogazione vengano utilizzati dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero nella omissione di informazioni dovute.

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
art. 24	2001	Frode informatica (art. 640-ter c.p.)	La condotta sanzionata dalla disposizione di cui all'art. 640 ter c.p. e rilevante ai fini della responsabilità amministrativa della persona giuridica è configurabile quando taluno, alterando in qualunque modo un sistema informatico o telematico (ad esempio, utilizzando un virus) o intervenendo senza avervi diritto (ad esempio, utilizzando credenziali e password di altro soggetto) su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea.
art. 24	2020	Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)	Il reato consiste nel "commettere frode" nella esecuzione di contratti di fornitura o nell'adempimento di altri obblighi contrattuali concernenti contratti di fornitura conclusi con lo Stato o con altro Ente pubblico o con imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità, così facendo mancare in tutto o in parte cose o opere che siano necessarie ad uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio. Il reato può essere commesso esclusivamente dal soggetto che rivesta la qualità di fornitore della PA e la "frode" si realizza quando l'agente tenga un comportamento ingannevole, caratterizzato da malafede – ma non anche da artifici e raggiri – contrattuale. Il concetto di fornitura, in relazione al quale il reato può configurarsi – include non solo le forniture di beni, ma anche di opere, quali ad esempio prestazioni materiali e attività tecniche e lavorative di un'impresa finanche quando le prestazioni siano stabilite con contratto di lavoro interinale.
art. 24	2020	Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Art. 2 L. 898/ 1986)	Tale fattispecie, qualora non integri il più grave reato di cui all'art. 640-bis c.p., punisce chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo, cui sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria
art. 24	2023	Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)	Il reato di turbata libertà degli incanti punisce chiunque, nell'ambito di una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto della P.A. o per conto di privati (ad esempio, il reato non è configurabile in conseguenza di attività negoziale posta in essere dalla P.A. secondo le norme di diritto privato; è invece configurabile anche nel caso in cui la procedura di gara per la realizzazione di un'opera pubblica è gestita direttamente dal privato che esercita la funzione di stazione appaltante), con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti provochi: (i) l'alterazione della scelta del vincitore, e quindi produca un risultato antieconomico per la P.A.; (ii) il semplice mancato svolgimento della gara; (iii) allontanamento di alcuno degli offerenti.
art. 24	2023	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)	Tale fattispecie riguarda la fase di indizione della gara e, segnatamente, quella di approvazione del bando, al fine di scoraggiare il comportamento di coloro che, con la collusione della stazione appaltante ottenuta con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, cercano di far redigere i c.d. "bandi-fotografia" e cioè quei bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da determinare ex ante la platea dei potenziali concorrenti.
art. 25	2001	Concussione (art. 317 c.p.)	Il delitto di concussione punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, eserciti una costrizione significativa nei confronti del privato, così che quest'ultimo gli dia o gli prometta indebitamente denaro o altra utilità. In questa particolare ipotesi di reato, non ricorre una condizione di parità tra titolare della qualifica soggettiva e privato, bensì una condizione di soggezione del secondo nei confronti del primo. La condotta consiste pertanto nell'esercizio di una forma di pressione oggettivamente consistente, caratterizzata da violenza o minaccia esplicita o implicita, tale da porre il soggetto passivo di fronte all'alternativa tra subire un danno o evitarlo accedendo alla promessa o alla dazione non dovuta.
art. 25	2001	Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318, 320 c.p.)	Quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio indebitamente ricevono, anche per un terzo, denaro o altra utilità o ne accettano la promessa quale remunerazione per l'esercizio della funzione o dei rispettivi poteri, viene in rilievo la fattispecie di corruzione per l'esercizio della funzione (c.d. corruzione impropria). La norma incriminatrice punisce sia il soggetto che riveste la qualità pubblicistica che il privato il quale, ponendosi su un piano di parità con il primo, corrisponda o prometta il denaro o l'utilità non dovuti, come espressamente previsto dal combinato dell'art. 318 e dell'art. 321 c.p.

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
art. 25	2001	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319-bis, 320 c.p.)	Tale fattispecie, connotata come quella di cui all'art. 318 c.p. da un rapporto paritetico tra il soggetto munito della qualifica soggettiva pubblicistica e privato, punisce la dazione o la promessa di denaro o altra utilità, per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Per atto contrario ai doveri di ufficio, si intendono sia l'omissione o il ritardo nel compimento di un atto dell'ufficio, sia il compimento di un atto che si ponga in contrasto con il dovere di imparzialità che deve caratterizzare l'attività della PA. L'accordo corruttivo, in relazione al quale è incriminata e punita anche la condotta del privato, può intervenire prima dell'omissione, del ritardo o del compimento dell'atto (corruzione propria antecedente) ovvero, successivamente (corruzione propria susseguente).
art. 25	2001	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	Quando i fatti di corruzione propria (art. 319 c.p.) o impropria (art. 318 c.p.) sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale, amministrativo, contabile o tributario viene in rilievo la particolare, autonoma e più grave, ipotesi di corruzione in atti giudiziari. Nella casistica concreta, tenuto conto dell'ampia accezione di "atto giudiziario" recepita nella prassi applicativa, il pubblico ufficiale non è necessariamente un magistrato, ma può essere, ad esempio, un funzionario di cancelleria o un testimone.
art. 25	2001	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	Le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione) e 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio.
art. 25	2001	Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	In forza dell'applicazione dell'art. 321 del Codice Penale è altresì punito chiunque dà o promette al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio denaro od altra utilità (di cui alle fattispecie richiamate).
art. 25	2012	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	La fattispecie di "induzione indebita" punisce – come nel caso della corruzione – sia il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, sia il privat. In questo caso, tuttavia, presupposto oggettivo dell'incriminazione è che il soggetto munito della qualifica pubblicistica, abusando della propria qualità o dei propri poteri, eserciti una persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con un valore condizionante più tenue rispetto alla vera e propria costrizione, ponendo il destinatario nella posizione di prestare acquiescenza alla richiesta di una prestazione non dovuta (anche in questo caso, promessa o dazione di denaro o altra utilità), perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale.
art. 25	Allegato 4	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	La norma incriminatrice punisce, da una parte, l'ipotesi in cui un privato prometta o offra denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio della funzione o dei poteri o per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non siano accettati. Da altra parte, essa punisce l'ipotesi inversa, in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio sollecitino nei confronti di un privato una promessa o una dazione di denaro o altra utilità, per l'esercizio della funzione o dei poteri o per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, qualora il soggetto passivo non raccolga la sollecitazione.
art. 25	2001	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)	La disposizione richiama le fattispecie di peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, peculato mediante profitto dell'errore altrui, concussione, corruzione (propria e impropria), corruzione in atti giudiziari, induzione indebita, istigazione alla corruzione, commesse dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio (art. 322, commi 3 e 4, c.p.), estendendone l'ambito di applicazione ai membri e funzionari di una serie di istituzioni Comunitarie o di Stati esteri.
art. 25	2019	Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	Il reato in questione è configurabile con riferimento a condotte prodromiche rispetto ai reati di corruzione, consistenti in accordi aventi ad oggetto illecite influenze di un pubblico agente che uno dei contraenti (il trafficante) promette di esercitare in favore dell'altro (il privato interessato all'atto) dietro compenso per sé o per altri o che sia comunque destinato alla remunerazione del pubblico agente. Le parti devono avere di mira un'interferenza illecita resa possibile grazie allo sfruttamento di relazioni con il pubblico agente. La mediazione nei confronti del pubblico agente dietro compenso è, a sua volta, illecita quando è finalizzata alla commissione di un fatto di reato idoneo a produrre vantaggi per il privato committente.

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
art. 25	2020	Peculato (art. 314 co. 1 c.p.)	Il delitto di peculato costituisce reato presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, limitatamente al caso in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea. La norma incriminatrice punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione dell'ufficio o del servizio, la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile appartenente all'amministrazione, se ne approprii distraendoli dalla finalità cui sono destinati.
art. 25	2020	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	Anche l'ipotesi regolata dall'art. 316 c.p. è richiamata nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente, limitatamente al caso in cui la condotta di appropriazione indebita da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea. La fattispecie, comunque, si distingue dall'ipotesi di cui all'art. 314 c.p., in quanto, stavolta, rileva la condotta che abbia ad oggetto denaro o altra utilità di cui il soggetto attivo abbia acquisito la disponibilità a causa di un errore altrui, e che non abbia titolo di ricevere né di trattenere.
art. 25	2024	Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)	La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità, intenzionalmente procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o arrecando un danno ingiusto quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
Delitti informatici e trattamento illecito di dati			
<p>L'art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alla quasi totalità dei reati informatici. Alla luce dei presupposti applicativi del decreto, gli enti saranno considerati responsabili per i delitti informatici commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, ma anche da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza. Le tipologie di reato informatico si riferiscono a una molteplicità di condotte criminose in cui un sistema informatico risulta, in alcuni casi, obiettivo stesso della condotta e, in altri, obiettivo stesso della condotta e, in altri, lo strumento attraverso cui l'autore intende realizzare altra fattispecie penalmente rilevante.</p>			
art. 24-bis	2008	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	<p>Il reato sanziona chiunque si introduce abusivamente, da remoto o tramite mera accensione della macchina, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. La norma sanziona altresì chi permane nel sistema contro la volontà espressa o tacita di chi sia titolare dello ius excludendi, perché il titolare ha revocato il consenso inizialmente prestato o perché l'agente ha compiuto operazioni diverse da quelle per le quali era stato autorizzato ad accedere (es. resta nel sistema oltre il tempo consentito oppure prende conoscenza di file ed informazioni per cui non si aveva l'autorizzazione, oppure compie operazioni diverse da quelle originariamente previste).</p> <p>Il reato è aggravato se il fatto è commesso da un operatore di sistema, intendendosi per tale chi si viene a trovare, in ragione delle sue funzioni o della sua attività, in posizione di vantaggio, avendo la possibilità di accedere al sistema, alle sue aree riservate, e di controllarne le operazioni (es. un tecnico che si trova ad operare come programmatore, sistemista, analista dell'hardware o del software di un sistema informatico o qualunque soggetto che per le funzioni svolte può intervenire su di esso).</p>
art. 24-bis	2008	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	<p>Il reato sanziona chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica o consegna o mette in altro modo a disposizione di altri codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico (ad es. password, chiavi meccaniche o tessere elettroniche), protetto da misure di sicurezza, o comunque installa apparati e strumenti, o fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. È prevista un'aggravante nel caso in cui il reato sia commesso da un operatore di sistema.</p>
art. 24-bis	2008	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)	<p>Il reato sanziona chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe (come ad esempio nel caso di chi intercetta le comunicazioni di posta elettronica altrui ovvero di chi installa un software e lo utilizza per trasmissioni di dati che non rientrano nello scopo per cui gli è stato assegnato un sistema informatico, provocando un rallentamento della rete informatica o il suo blocco).</p> <p>Il reato è aggravato se commesso da un operatore di sistema.</p>
art. 24-bis	2008	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)	<p>Il reato in commento sanziona chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde o mette in altro modo a disposizione di altri, anche installando apparecchiature o programmi, mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico.</p> <p>Il reato è aggravato se commesso da un operatore di sistema.</p>
art. 24-bis	2024	Estorsione informatica (art. 629, comma 3 c.p.)	<p>Il reato sanziona chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno</p>
art. 24-bis	2008	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	<p>Il reato sanziona chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, ovvero dello Stato o di altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità, non solo nel caso di distruzione mediante un mezzo fisico, ma anche nel caso in cui si utilizzino tecnologie informatiche quali virus e spamming.</p> <p>Il reato è aggravato se commesso da un operatore di sistema.</p>
art. 24-bis	2008	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)	<p>Il reato è aggravato se commesso da un operatore di sistema.</p>

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
art. 24-bis	2008	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)	Il reato sanziona chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui – ovvero dello Stato o di altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità – o ne ostacola gravemente il funzionamento.
art. 24-bis	2008	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)	Il reato è aggravato se commesso da un operatore di sistema.
art. 24-bis	2024	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)	Il reato sanziona chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, produce, riproduce, importa, diffonde (ad esempio immettendoli nella rete), comunica o consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (quali ad esempio i virus o gli spyware).
art. 24-bis	2008	Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)	Tale reato estende ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria (id est, quelli in cui sia identificabile l'autore) i delitti in materia di falso previsti dal capo III del Titolo VII del Libro II del codice penale, e segnatamente le seguenti fattispecie: <ul style="list-style-type: none"> - Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.) - Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.) - Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.) - Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.) - Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.) - Falsità materiale commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.) - Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.) - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) - Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.) - Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) - Falsità in foglio firmato in bianco – atto privato (art. 486 c.p.) - Falsità in foglio firmato in bianco – atto pubblico (art. 487 c.p.) - Altre falsità in foglio firmato in bianco (art. 488 c.p.) - Uso di atto falso (art. 489 c.p.) - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)
art. 24-bis	2008	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	Tale fattispecie punisce la violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, posta in essere dal "certificatore qualificato" al fine alternativamente descritto di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri danno. Invero, come osservato in dottrina, il volano dell'intera incriminazione è costituito dalla qualifica soggettiva dell'agente e dalla violazione dei suoi doveri istituzionali, rilevanti prima ed a prescindere dalla produzione di un danno.

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
art. 24-bis	2019	Delitti di cui all'art.1, c.11, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105 "Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica"	<p>Il D.L. n. 105/2019, convertito in legge n. 133/2019, ha istituito il "Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", di fatto, consistente nell'individuazione di una serie di soggetti pubblici o privati in favore dei quali si renda necessario assicurare un elevato livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informativi. I soggetti inclusi nel perimetro svolgono, in linea generale, funzioni pubbliche o pubblici servizi ovvero servizi essenziali o comunque rivestono un ruolo strategico rispetto al perseguimento di obiettivi di rilevanza pubblica. Tali soggetti sono tenuti alla predisposizione ed all'aggiornamento con cadenza almeno annuale dell'elenco delle proprie reti, sistemi informatici e servizi informatici, anche con riferimento ad eventuali aspetti descrittivi della relativa architettura e componentistica (art. 1, comma 2, lett. b). Tale elenco deve essere comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dello Sviluppo Economico; questi ultimi sono tenuti a loro volta ad inoltrarlo al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate all'apposito Nucleo per la sicurezza cibernetica. I soggetti inclusi nel perimetro, inoltre, qualora intendano procedere all'affidamento a terzi di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, debbono darne preventiva comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Entro il termine di quarantacinque giorni il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test su hardware e software; qualora decorso il termine il CVCN non abbia espresso la propria valutazione, il soggetto interessato potrà comunque proseguire la procedura di affidamento (art. 1, comma 6, lett. a). In ogni caso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - per gli enti pubblici - e il Ministero dello Sviluppo Economico - per gli enti privati - esercitano poteri di ispezione e di verifica, cui può conseguire l'esercizio del potere di impartire specifiche prescrizioni (art. 1, comma 6, lett. c). Riguardo agli obblighi di comunicazione e all'esercizio dei poteri ispettivi sin qui richiamati, il comma 11 dello stesso art. 1 del decreto – legge 105/2019, stabilisce, in caso di violazione, la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p>

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
Delitti di criminalità organizzata			
La Legge 15 luglio 2009, n. 94 ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto 231 dell'art. 24 ter, che ha ampliato il novero dei reati rilevanti, inserendovi alcune fattispecie, cumulativamente indicate con la locuzione "delitti di criminalità organizzata".			
art. 24-ter	2009	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	Il delitto di associazione per delinquere viene in rilievo quando tre o più persone si associno tra loro allo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti. Elementi caratterizzanti la fattispecie, in linea generale, sono: - l'esistenza di un vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile e destinato a durare anche oltre il momento di commissione di singoli reati; - l'indeterminatezza del programma criminoso; - l'esistenza di una organizzazione – anche rudimentale – di mezzi e di persone, idonea e adeguata alla realizzazione degli obiettivi criminosi presi di mira. Ai fini che interessano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, l'associazione per delinquere rileva quale reato presupposto nella sola ipotesi in cui l'associazione sia diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), 601 (tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
art. 24-ter	2009	Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)	Il delitto di associazione mafiosa è caratterizzato, rispetto alla fattispecie di associazione per delinquere, da un <i>quid pluris</i> , consistente nell'utilizzo del cosiddetto "metodo mafioso". Attraverso l'utilizzo di siffatto metodo, l'associazione di tipo mafioso mira non solo a commettere delitti in genere, ma altresì ad acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
art. 24-ter	2009	Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)	La norma punisce chiunque accetti – direttamente o tramite intermediari - la promessa di procurare voti, ricorrendo al metodo mafioso, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze di una associazione di tipo mafioso. Punisce, altresì, chiunque, con le medesime modalità, prometta di procurare voti. L'avvenuta elezione del candidato che abbia accettato le promesse di voti, costituisce un'aggravante.
art. 24-ter	2009	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)	La fattispecie incriminatrice punisce chiunque sequestri una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.
art. 24-ter	2009	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90)	La fattispecie associativa descritta dall'art. 74 del D.P.R. n. 309/90, presenta i tratti generali dell'associazione per delinquere, ma l'oggetto del suo programma criminoso è specifico e concerne la realizzazione di un numero indeterminato di delitti avente ad oggetto le sostanze stupefacenti ed in particolare, quelli relativi di immissione nel mercato, importazione o esportazione di precursori di droghe in assenza di licenza o in violazione degli obblighi di registrazione o senza aver conseguito autorizzazione (art. 70, commi 4, 6 e 10 D.P.R. n. 309/90), o dall'articolo 73 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) dello stesso Decreto.
art. 24-ter	2009	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, c. 2, lettera a), numero 5) c.p.p.)	Tale reato punisce le seguenti condotte alternative: (i) illegale fabbricazione (ex art. 1, L. 895/67 e, in caso di armi clandestine, art. 23, L. 110/75); (ii) introduzione nello Stato (ex art. 1, L.895/67 e, in caso di armi clandestine, art. 23, L. 110/75); (iii) messa in vendita (ex art. 1, L. 895/67 e, in caso di armi clandestine, art. 23, L. 110/75); (iv) cessione (ex art. 1, L.895/67 e, in caso di armi clandestine, art. 23, L. 110/75); (v) detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico (ex artt. 2 e 4, L. 895/67 e, in caso di armi clandestine, art. 23, L. 110/75) di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali è stata esclusa l'attitudine a recare offesa alla persona.

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento			
<p>Il D.lgs. n. 231/2001 prevede la possibilità di individuare una responsabilità della persona giuridica nell'ipotesi in cui siano realizzati nel suo interesse i reati previsti dagli artt. 453, 454, 455, 459, 460, 461 e 464 c.p. posti a tutela della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico.</p> <p>Assumono, in particolare, rilievo penale le condotte idonee a mettere in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, quali, ad esempio, la contraffazione o l'alterazione di monete, o l'acquisizione o la messa in circolazione di valori falsificati da terzi.</p> <p>Pertanto, eventuali profili di rischio connessi all'attività dell'Ente possono presentarsi in relazione alla ipotesi di messa in circolazione di valori contraffatti o alterati, attraverso la diffusione fra il pubblico di valori falsi.</p>			
art. 25-bis	2001	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	La norma incriminatrice punisce una serie di condotte aventi comunque ad oggetto denaro falso. In particolare, le condotte penalmente rilevanti consistono nella contraffazione di monete aventi corso legale o nella alterazione di monete genuine, facendole apparire di valore superiore a quello reale. Ad esse si aggiungono, quando il soggetto agente non si sia direttamente reso responsabile della contraffazione o dell'alterazione ma commetta il fatto di concerto con l'autore della contraffazione o alterazione, le condotte di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione, spendita o comunque la messa in circolazione di monete contraffatte o alterate; ancora, la condotta di acquisto o ricezione - da chi abbia provveduto alla falsificazione di moneta contraffatta o alterata - al fine di porla in circolazione o, infine, quella di chi pur legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni
art. 25-bis	2001	Alterazione di monete (art. 454 c.p.)	La fattispecie prevista dall'art. 454 c.p. ha carattere sostanzialmente sussidiario rispetto alle ipotesi criminose descritte dal precedente art. 453 c.p. Infatti, l'alterazione di monete false consiste nella alterazione delle tipologie di monete descritte dall'art. 453 c.p., in modo tale da farne scemare il valore o comunque nella introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione o acquisto di monete il cui valore sia stato alterato in difetto.
art. 25-bis	2001	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)	Tale ulteriore fattispecie, sanziona l'acquisto o la detenzione di monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, nonché la spendita o la messa in circolazione, fuori dal caso di accordo con il soggetto che le abbia precedentemente contraffatte o alterate (in eccesso o in difetto).
art. 25-bis	2001	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)	L'art. 457 c.p. punisce chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, ossia quando si verifichi una spendita dolosa (cioè rappresentata e voluta dal soggetto agente) di moneta contraffatta, quando vi sia la prova della iniziale buona fede al momento della ricezione della moneta falsa o quando, al contrario, non sia certa la prova della consapevolezza della falsità al momento della ricezione della moneta falsa da parte del soggetto agente.
art. 25-bis	2001	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	La norma in questione estende l'applicabilità delle fattispecie sin qui esaminate (artt. 453, 455 e 457 c.p.) ai casi in cui la contraffazione o l'alterazione, nonché l'introduzione nel territorio dello Stato, o l'acquisto, detenzione e messa in circolazione abbiano ad oggetto valori di bollo, ovverosia carta bollata, marche da bollo, francobolli e altri valori equiparati per effetto di leggi speciali. In tale ipotesi, tuttavia, le pene sono ridotte di un terzo.
art. 25-bis	2001	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)	L'art. 460 c.p. incrimina, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, ulteriori condotte offensive della fede pubblica, consistenti nella contraffazione ovvero nell'acquisto, detenzione o alienazione di carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo.
art. 25-bis	2001	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)	L'art. 461 c.p. incrimina, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o la alienazione di filigrane ovvero di programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. Nell'applicazione concreta, ciò che distingue il reato previsto e punito dall'art. 461 c.p. da quello di cui all'art. 460 c.p., (ad es., quando si verifichi l'ipotesi di detenzione illegale di carta filigranata) è la circostanza che il termine "filigrane" – anziché carta filigranata – contenuto nell'art. 461 c.p., è da intendersi riferito soltanto agli strumenti mediante i quali venga impressa sulla carta l'immagine in trasparenza poi comunemente definita "filigrana".
art. 25-bis	2009	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)	In questo caso, la norma incriminatrice punisce chiunque, pur non avendo prestatato alcun contributo penalmente rilevante nella fase della contraffazione o dell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
art. 25-bis	2009	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)	La norma incrimina una serie di condotte che nello specifico hanno ad oggetto marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni. In particolare, sono sanzionate le condotte di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati (integrano il reato in questione, ad esempio, l'uso commerciale di marchi contraffatti, la registrazione di un marchio identico ad altro noto, la contraffazione o alterazione di modelli ornamentali disciplinati dall'art. 2593 c.c.).
art. 25-bis	2009	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	L'art. 474 c.p., punisce chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito. La norma prevede altresì la più mite sanzione a carico di chi, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i medesimi marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati.

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
Delitti contro l'industria e il commercio			
<p>La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto importanti modifiche al sistema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, introducendo nel D.lgs n. 231/2001 il nuovo art. 25-bis.1 "Delitti contro l'industria ed il commercio", al fine di reprimere le aggressioni alla libertà di iniziativa economica.</p> <p>Il bene giuridico sacrificato dall'offesa descritta dalla norma è, infatti, il libero e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull'ordine economico.</p> <p>Relativamente alla condotta delittuosa è, quindi, necessario che il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti illeciti posti in essere con inganno al fine di danneggiare l'attività stessa.</p>			
art. 25-bis.1	2009	Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)	La fattispecie incriminatrice descritta dall'art. 513 c.p. punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare (dolo specifico) l'esercizio di un'industria o di un commercio. Mentre la condotta consistente nell'adoperare violenza sulle cose è di agevole individuazione e comprensione (integra, ad esempio, il reato de quo la condotta del titolare di una palestra che aveva strappato e rimosso dalla pubblica via i manifesti pubblicitari reclamizzanti l'apertura di una nuova palestra, regolarmente affissi negli appositi spazi pubblicitari), la condotta consistente nell'adoperare "mezzi fraudolenti", va intesa come compimento di qualunque azione insidiosa, ingannevole, improntata all'astuzia, che sia in concreto idonea a turbare o impedire il normale svolgimento di una attività industriale o commerciale (integra, ad esempio, il reato in esame la condotta di un dipendente che aveva sostituito abusivamente una sacca di farmaci commercializzati dalla società presso la quale lavorava, introducendosi in un deposito sorvegliato da telecamere, le quali consentivano agevolmente di controllare la condotta e l'identità dell'autore).
art. 25-bis.1	2009	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)	La fattispecie descritta dall'art. 513 bis c.p. incrimina gli atti concorrenza, posti in essere nell'esercizio di una attività commerciale, industriale o comunque produttiva, realizzati con violenza o minaccia Più precisamente, costituiscono ipotesi di illecita concorrenza con minaccia o violenza, quelle di seguito descritte: - l'acquisizione di una posizione dominante in un determinato settore economico dovuta all'accordo con clan di stampo mafioso che, attraverso condotte violente o intimidatorie, anche implicite o ambientali, precludano l'accesso nel settore di altri concorrenti, e conseguentemente la libertà di un esercente al dettaglio di scegliere il proprio fornitore; - la realizzazione di atti di concorrenza sleale, come disciplinati dall'art. 2598 c.c., o comunque di comportamenti contrari ai principi della correttezza professionale idonei a danneggiare l'altrui azienda, cui si accompagnino minaccia o violenza; integra, nello specifico, il reato di cui all'art. 513 bis c.p. il compimento di qualunque atto diretto non solo a distruggere l'attività del concorrente, ma anche ad impedire che possa essere esercitato un atto di libera concorrenza, come quello di ricercare l'acquisizione di nuovi settori di mercato; - la realizzazione di danneggiamenti, aggressioni e minacce poste in essere da un negoziante o per conto dello stesso nei confronti di altro negoziante per indurlo a non praticare prezzi di vendita inferiori e più convenienti.
art. 25-bis.1	2009	Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	La norma in esame punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale. In sostanza, la realizzazione della condotta criminosa presuppone che si sia già verificato uno dei reati previsti degli artt. 473 e 474 c.p. e che i marchi o gli altri segni distintivi illecitamente acquisiti dal soggetto agente, vengano posti in vendita o in circolazione determinando un danno di proporzioni consistenti all'industria nazionale.
art. 25-bis.1	2009	Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	La fattispecie incriminatrice punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. È irrilevante, ai fini della configurabilità della fattispecie che il soggetto agente utilizzi particolari accorgimenti per ingannare la propria controparte o che quest'ultima potesse facilmente avvedersi della difformità delle cose mobili ricevute, rispetto a quelle oggetto del pregresso accordo.
art. 25-bis.1	2009	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	La fattispecie di reato prevista dall'art. 516 c.p., non diversamente dall'art. 515 c.p. tutela l'interesse pubblico a preservare il commercio dalle frodi. Tuttavia, mentre il reato di frode in commercio punisce la consegna di beni mobili di qualunque tipo, la norma di cui all'art. 516 c.p. ha specificamente ad oggetto sostanze alimentari non genuine – rappresentate come genuine - rispetto alle quali è penalmente rilevante la messa in vendita o in commercio e dunque una condotta anteriore alla "consegna".

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
art. 25-bis.1	2009	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	La norma incrimina la condotta di chi detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Non è necessario, pertanto, che vi sia una registrazione, autorizzazione o riconoscimento dell'opera, del segno distintivo o del marchio, né l'effettiva induzione in errore dell'acquirente/consumatore, poiché la disposizione incriminatrice attribuisce rilevanza penale sia alle attività prodromiche alla vendita che comportino la messa in circolazione del bene, sia all'offerta di vendita, purché idonee ad ingenerare confusione nel pubblico.
art. 25-bis.1	2009	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517- ter c.p.)	L'art. 517 ter c.p. punisce, al di fuori dei casi in cui trovano applicazione gli artt. 473 e 474, chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati, usurpando tale titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.
art. 25-bis.1	2009	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517- quater c.p.)	La disposizione dell'art. 517 quater c.p. punisce chiunque si renda responsabile della contraffazione o della alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Nonché chi, con il dolo specifico consistente nel fine di trarre profitto, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
Reati societari			
<p>Il D.Lgs. n. 61/2002 ha inserito nel D.lgs. n. 231/2001 l'art. 25-ter recante specifiche sanzioni a carico degli enti "in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica".</p> <p>La Legge n. 69/2015 ha poi modificato l'alinfa dell'art. 25-ter estendendone l'applicazione a tutti gli enti di cui all'art. 1 dello stesso D.lgs. n. 231/2001 - quindi, non solo alle società - eliminando altresì dal testo normativo l'esplicito riferimento sia ai soggetti attivi del reato in precedenza citati, sia all'elemento oggettivo dell'interesse.</p> <p>Da ultimo, il D.Lgs. n. 19/2023 è intervenuto sull'art. 25-ter estendendo la rilevanza penale degli illeciti societari anche in relazione a quelli previsti da "altre leggi speciali", oltre ad aver incluso nel novero dei delitti ivi richiamati le condotte di "false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019", relative alle operazioni straordinarie transfrontaliere.</p> <p>Per quanto riguarda il profilo strettamente sanzionatorio, inoltre, è importante sottolineare che la legge di riforma del risparmio (L. n. 262/2005) ha realizzato un inasprimento generalizzato delle pene pecuniarie applicabili agli enti per la commissione di reati societari, raddoppiandone i relativi importi. L'art. 39, co. 5, della L. n. 262/2005 dispone, infatti, che "Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate".</p> <p>Infine, il D.lgs. n. 38/2017 ha dato attuazione alla legge di delegazione europea 2015, recependo la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea in materia di lotta alla corruzione nel settore privato, introducendo nel novero dei reati-presupposto le fattispecie di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati, di cui agli artt. 2635 e 2635-bis c.c..</p>			
art. 25-ter	2002	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Il reato di false comunicazioni sociali si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (dunque, con solo specifico), nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
art. 25-ter	2015	Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	
art. 25-ter	2002	False comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c.)	L'art. 2622 c.c., stabilisce che gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, che al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (dunque, con dolo specifico), nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
art. 25-ter	2002	Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	Il reato di impedito controllo, previsto dall'art. 2625 c.c., si configurava nel caso in cui gli amministratori impedissero od ostacolassero, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, qualora tale condotta avesse cagionato un danno ai soci. Esso, per effetto di depenalizzazione intervenuta con D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, è attualmente punito con sanzione amministrativa pecuniaria, sicché appare ragionevole escludere che possa ancora costituire reato presupposto della responsabilità amministrativa della persona giuridica.
art. 25-ter	2002	Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	L'art. 2626 c.c. sanziona con la reclusione fino a un anno, gli amministratori che, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli. La fattispecie di indebita restituzione dei conferimenti prevede una ipotesi di reato proprio, che può essere commesso solo dagli amministratori quali titolari dell'obbligo di garanzia sull'integrità del capitale sociale. La mancata diretta previsione di un concorso necessario del socio beneficiario dell'apparente restituzione o della liberazione non esclude, in ogni caso, che questi possa concorrere nel reato qualora presti un contributo di partecipazione volontario, rafforzando (o determinando o istigando) la condotta dell'amministratore.
art. 25-ter	2002	Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)	Il reato di cui all'art. 2627 c.c., prevede una fattispecie contravvenzionale punita con l'arresto fino a un anno che si configura qualora gli amministratori ripartiscano gli utili o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, oppure ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possano per legge essere distribuite. L'art. 2627 c.c., al comma 2, stabilisce anche una specifica causa di estinzione del reato, quando la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve intervenga prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui è stata posta in essere la condotta.

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
art. 25-ter	2002	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	La fattispecie di cui all'art. 2628 c.c. si configura nel caso in cui gli amministratori, acquistino o sottoscrivano, fuori dei casi consentiti dalla legge, azioni o quote sociali o quote della società o della società controllante, determinando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Il reato, posto a tutela degli interessi patrimoniali della società, ma anche dei soci uti singuli e di coloro che sono estranei al gruppo che controlla la società, è punito con la reclusione fino a un anno. L'art. 2628, comma 3, c.c. prevede una speciale causa di estinzione del reato se il capitale sociale o le riserve vengono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui è stata posta in essere la condotta.
art. 25-ter	2002	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Il reato previsto dall'art. 2629 c.c. si configura nel caso in cui gli amministratori effettuino, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Tuttavia, il reato si estingue se prima del giudizio interviene il risarcimento del danno procurato ai creditori.
art. 25-ter	2002	Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)	il reato previsto dall'art. 2629-bis c.c. si configura nel caso in cui gli amministratori di società quotate non dichiarino volutamente al Consiglio di Amministrazione l'interesse personale suo o di suoi familiari in una determinata operazione all'esame del Consiglio di amministrazione.
art. 25-ter	2002	Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	La fattispecie di cui all'art. 2632 c.c. punisce i comportamenti posti in essere dagli amministratori o dai soci conferenti atti a far apparire esistente un capitale cui non corrispondono risorse effettive (e così artificiosamente gonfiato), con determinazione con nesso di causa di un evento negativo cristallizzato alternativamente nella formazione fittizia o nell'aumento fittizio anche parziali di capitale; e ciò senza differenziazioni nella costituzione della società (anche a seguito di trasformazione) e nella eventualità di aumento di capitale
art. 25-ter	2002	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	La fattispecie di cui all'art. 2633 c.c. descrive un reato proprio che individua quale soggetto attivo il liquidatore (o i liquidatori) della società. In particolare, il liquidatore risponde per l'indebita ripartizione dei beni sociali ed è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, se ripartisce i beni sociali tra i soci prima di avere provveduto al pagamento dei creditori o all'accantonamento delle somme necessarie al soddisfacimento di questi ultimi, causando loro un danno. Anche se si tratta di un reato proprio, è configurabile il concorso del socio beneficiario dell'indebita ripartizione, ove questi sia in accordo con il liquidatore, con la consapevolezza del mancato pagamento dei creditori o del mancato accantonamento necessario. E' prevista, anche per il reato in esame, una speciale causa di estinzione se prima del giudizio interviene il risarcimento del danno ai creditori.
art. 25-ter	2012	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	La norma del codice civile prevede una fattispecie incriminatrice che, seppure calata in un contesto di tipo privatistico, sanziona condotte che rientrano nella più ampia concezione di "atti di corruzione", considerata rilevante da un più vasto complesso di regole "anticorruzione", poste al di fuori del codice penale (tra queste, Legge n. 190/2012 e successive modificazioni). Costituiscono, pertanto, atti di corruzione penalmente rilevanti, quelli indicati dall'art. 2635 c.c., posti in essere da amministratori, direttori generali, dipendenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società e altri enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Risponde penalmente, con le sanzioni previste per i soggetti operanti per la persona giuridica, anche il soggetto che promette, offre o sollecita l'accettazione del denaro o delle utilità non dovute.
art. 25-ter	2017	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Integrato dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuta agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o di enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la promessa o l'offerta non sia accettata.

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
art. 25-ter	2002	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (ad esempio: il comportamento del socio che si avvalga di azioni o quote non collocate, intendendo per tali quelle non vendute ovvero quelle per le quali il socio non abbia effettuato nei termini prescritti il versamento di quanto dovuto; il comportamento del socio che occultando la mora nei versamenti, che gli precluderebbe il diritto di voto, tragga in inganno l'assemblea facendosi apparire come portatore di un diritto di voto del quale in realtà non è titolare)
art. 25-ter	2002	Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	Tale reato viene in rilievo qualora taluno diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari (ad esempio, si è ritenuto che integrasse il delitto di aggioaggio l'artificio denominato "marking the close", consistente nel concludere contratti nella fase di chiusura della seduta al fine di far segnare un last price particolarmente elevato, tale da fuorviare gli investitori).
art. 25-ter	2002	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)	Tale reato è configurabile a carico di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti dalla redazione di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o altri enti sottoposti alla vigilanza di Autorità Pubbliche, in presenza delle seguenti tipologie di condotta volte ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità preposte: - comunicazione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazione) riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero occultamento con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati; - ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi modo, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute a tali Autorità.
art. 25-ter	2023	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. n. 19/2023)	Tale reato punisce il soggetto che, in occasione delle attività preliminari la realizzazione di una fusione transfrontaliera, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare - il quale deve essere rilasciato esclusivamente dal notaio, in quanto attestante il regolare adempimento degli atti e delle formalità necessarie per la realizzazione della fusione - forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico			
<p>La legge 14 gennaio 2003, n. 7, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale firmata a New York per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999, introduce nel decreto 231 l'art. 25-quater.</p> <p>Ai sensi di tale norma, costituiscono reato presupposto di tale illecito tutti i delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalla legislazione complementare, nonché i delitti diversi da questi ultimi ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York.</p> <p>L'art. 25-quater D.lgs. n. 231/2001, non indica espressamente le fattispecie di reato costituenti presupposto della responsabilità amministrativa della persona giuridica, rinviando genericamente alla definizione di "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico" previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o comunque ai delitti commessi in violazione del disposto dell'art. 2 della Convenzione Internazionale per la Repressione del Finanziamento del Terrorismo di New York del 9 dicembre 1999. La ricognizione delle ipotesi di reato individuabili nel codice penale porta a identificare i seguenti reati presupposto:</p>			
art. 25-quater	2003	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)	La norma punisce chiunque promuova, costituisca, organizzi o diriga una associazione per delinquere finalizzata al terrorismo o all'eversione. Costituisce finalità di terrorismo quella di incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, dirette cioè non contro le singole persone, ma contro quello che esse rappresentano o, se dirette contro la persona indipendentemente dalla sua funzione nella società, miranti ad incutere terrore per scuotere la fiducia nell'ordinamento costituito e indebolirne le strutture (vedasi inoltre la definizione di Condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies c.p.). La finalità di eversione, invece, si identifica nel fine più diretto di sovvertire l'ordinamento costituzionale e di travolgere l'assetto pluralistico e democratico dello Stato disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali che costituiscono l'essenza dell'ordinamento costituzionale.
art. 25-quater	2003	Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)	La norma punisce chiunque, senza concorrere nel reato associativo, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione, salvo il caso in cui il fatto sia commesso in favore di un prossimo congiunto in relazione al quale è prevista specifica causa di non punibilità.
art. 25-quater	2003	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater)	La norma incriminatrice punisce chiunque arruoli una o più persone per compiere atti di violenza o di sabotaggio con finalità di terrorismo; punisce, inoltre, con la reclusione da cinque a otto anni la persona arruolata che non sia partecipe di una delle associazioni di cui all'art. 270 bis c.p. Per arruolamento si intende, in sostanza, il raggiungimento di un serio accordo tra il soggetto che propone il compimento in forma organizzata di più atti di violenza o di sabotaggio con finalità di terrorismo e il soggetto che vi aderisce.
art. 25-quater	2003	Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)	La disposizione sanziona – sempre che il fatto non integri già le ipotesi di associazione ex art. 270-bis c.p. o di arruolamento di cui all'articolo precedente – chiunque organizzi, finanzia o faccia propaganda per viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo descritte dal successivo art. 270-sexies c.p..
art. 25-quater	2003	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies)	La fattispecie in questione punisce chiunque al di fuori dell'ipotesi associativa di cui all'art. 270 bis c.p., addestra o fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, armi da fuoco, altre tipologie di armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche quando tali atti siano rivolti nei confronti di uno Stato estero o di istituzioni o organismi internazionali. La stessa punisce la persona addestrata o alla persona che anche autonomamente abbia acquisito la preparazione o le informazioni e che ponga in essere comportamenti univocamente finalizzati al compimento di condotte di terrorismo.
art. 25-quater	2003	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)	In questa ulteriore ipotesi, fuori dal caso in cui non siano autonomamente configurabili le ipotesi di associazione ex art. 270 bis c.p. o quella di organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo, è punita - indipendentemente dall'effettivo utilizzo - la raccolta, l'erogazione o la messa a disposizione di beni o denaro comunque realizzati, destinati ad essere utilizzati in tutto o in parte per il compimento di condotte di terrorismo. La norma descrive anche una seconda tipologia di condotta, ravvisabile a carico di chiunque depositi o custodisca i beni o il denaro da altri procurato e destinato all'utilizzo in condotte di terrorismo.
art. 25-quater	2003	Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)	La norma punisce condotte di "attentato", con finalità di terrorismo o eversione dell'ordinamento costituzionale, dirette ad offendere la vita o l'incolumità di una persona. Si tratta, dunque, di una ipotesi di reato assimilabile al tentativo di omicidio o di lesioni, correlato alla finalità di terrorismo o eversione.

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
art. 25-quater	2003	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)	La disposizione dell'art. 280 bis c.p. punisce le condotte di attentato poste in essere con l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali (sono tali tutti gli strumenti o armi idonei a causare importanti danni materiali), volte a danneggiare cose mobili o immobili altrui.
art. 25-quater	2003	Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)	La norma incrimina, in questo caso, una prima variegata tipologia di condotte punite con la reclusione non inferiore a quindici anni e, precisamente: - procurare a sé o ad altri materia radioattiva; - creare un ordigno nucleare o venirne in possesso - chiunque utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare ovvero utilizza o danneggia un impianto nucleare, in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. La fattispecie si applica anche quando le condotte abbiano ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.
art. 25-quater	2003	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)	La norma punisce l'ipotesi di sequestro di persona posto in essere con le finalità di terrorismo o eversione dell'ordinamento democratico. La condotta consiste nel privare o comprimere sensibilmente la libertà di un individuo per una durata di tempo apprezzabile e deve essere sorretta dal perseguimento delle finalità specifiche di terrorismo o eversione.
art. 25-quater	2003	Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)	La disposizione incriminatrice dispone che sia punito chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti, per quanto qui interessa, sopra elencati da 1 a 10. Affinché il delitto di "istigazione" sia effettivamente configurabile è necessario che essa sia diretta nei confronti di un soggetto identificato e sia concretamente idonea a suscitare il proposito della commissione di uno o più delitti contro la personalità interna o internazionale dell'ente od organismo o dello Stato. ù
art. 25-quater	2003	Convenzione internazionale per la repressione del terrorismo (Convenzione dicembre 1999)	Tale convenzione mira ad incriminare condotte di finanziamento del terrorismo, punendo in particolare modo chiunque, con qualsiasi mezzi, direttamente o indirettamente fornisca o raccolga fondi con l'intenzione di utilizzarli – o nella consapevolezza che saranno utilizzati - al fine di commettere un atto che costituisca reato secondo le Convenzioni indicate in allegato alla Convenzione o i reati di omicidio o gravi lesioni contro civili o altri soggetti comunque non partecipanti alle ostilità, per intimidire una popolazione o costringere un Governo o una organizzazione internazionale a fare o non fare qualcosa. Lo stesso art. 2 della citata Convenzione stabilisce che un atto tra quelli descritti costituisce reato anche se i fondi non siano stati effettivamente utilizzati per commetterlo; che i reati in questione sono punibili anche a titolo di tentativo, di concorso di persone o in forma di favoreggiamento

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili			
<p>La Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, contenente disposizioni in materia di prevenzione e divieto delle pratiche di infibulazione, ha introdotto nel codice penale il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p., successivamente modificato e integrato) e ha esteso a tale reato l'ambito di applicazione del d. lgs. n. 231/2001 (art. 25-quater. 1). La ratio della norma è di sanzionare enti e strutture (in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili della realizzazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.</p>			
art. 25-quater.1	2006	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)	<p>Tale reato punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili . In particolare, costituiscono mutilazioni di tali organi la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione oltre a qualunque altra pratica che determini effetti dello stesso tipo. Al di fuori di tali ipotesi, la fattispecie punisce altresì, ogni condotta che, sempre in assenza di esigenze terapeutiche, produca lesioni agli organi genitali femminili da cui derivi una malattia fisica o psichica.</p> <p>Non rilevano ad escluderne la configurabilità eventuali ragioni di matrice culturale o religiosa rientranti nelle tradizioni di altri Paesi</p>

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
Delitti contro la personalità individuale			
<p>La Legge n. 228/2003, recante misure contro la tratta di persone, ha introdotto nel decreto 231 l'art. 25-quinquies che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la commissione di delitti contro la personalità individuale.</p> <p>L'art. 25-quinquies è stato successivamente integrato dalla Legge n. 38/2006 contenente "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", che modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-ter e 600-quater c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti sono commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (cd. pedopornografia virtuale).</p> <p>La disciplina dei reati presupposto in esame è stata oggetto di diverse modifiche ad opera di successivi interventi normativi (v. Legge n. 108/2010; Legge n. 172/2012; d. lgs. n. 24/2014 e d. lgs. n. 39/2014). In particolare, si segnala che la legge n. 172/2012 (recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno") ha introdotto nel codice penale il delitto di adescamento di minorenni (art. 609-undecies).</p>			
art. 25-quinquies	2003	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)	La fattispecie incriminatrice punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o che la riduce o mantiene in una condizione di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali o all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi. Affinchè il reato in esame venga in rilievo, la riduzione in schiavitù deve essersi protratta in maniera continuativa per un apprezzabile periodo di tempo, e la condizione del soggetto passivo deve consistere quantomeno in una significativa compromissione della capacità di autodeterminarsi della persona offesa, idonea a configurare lo stato di soggezione.
art. 25-quinquies	2006	Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)	Tale reato punisce una serie di condotte attinenti alla prostituzione di persone di età inferiore ai diciotto anni, in quanto mira a tutelare l'integrità e la libertà fisica e psichica dei minorenni. In particolare, le condotte tipiche consistono, da un lato, nel reclutamento o nella induzione alla prostituzione e, da altro lato, nel favoreggiamento, sfruttamento, gestione, organizzazione, controllo o comunque nel trarre profitto dalla prostituzione di persona minorenni.
art. 25-quinquies	2006	Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)	In linea generale, con il delitto in esame, si reprimono quei comportamenti prodromici che, seppur non necessariamente caratterizzati da fini di lucro, mettono a repentaglio il libero sviluppo della persona con la mercificazione del suo corpo e l'immissione in un circuito perverso quale quello della pedofilia. In particolare, si osserva che la fattispecie incriminatrice punisce: - chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni o spettacoli pornografici o produca materiale pornografico; - chiunque recluti o induca minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni del tipo sopra descritto o comunque tragga profitto a quelle esibizioni o spettacoli o dal materiale pornografico; - chiunque faccia commercio del materiale pornografico avente ad oggetto minori di anni diciotto; - la distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione, con qualunque mezzo anche telematico, di materiale pornografico riguardante minori o di informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori. - l'offerta o la cessione anche a titolo gratuito di materiale pornografico avente ad oggetto minori degli anni diciotto. - l'assistenza a esibizioni o spettacoli pornografici coinvolgenti minori degli anni diciotto.
art. 25-quinquies	2006	Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)	Tale reato sanziona i casi in cui, non ricorrendo la fattispecie di pornografia minorile, taluno si procuri o detenga consapevolmente, ovvero acceda a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, intenzionalmente o senza giustificato motivo mediante la rete internet o altre reti o mezzi di comunicazione.
art. 25-quinquies	2006	Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.)	Tale fattispecie ha ad oggetto la cosiddetta pornografia virtuale, cioè la produzione, con tecniche di elaborazione grafica (ad esempio, fotoshop), di immagini non associate in tutto o in parte a situazioni reali, ma la cui qualità le faccia apparire come vere (ad esempio, mediante la sovrapposizione di volti di minori su corpi di adulti intenti a compiere pratiche sessuali).
art. 25-quinquies	2006	Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)	Tale reato integra un'ulteriore fattispecie incriminatrice in tema di prostituzione minorile. In particolare, in questo caso, è punito chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione minorile o che comunque comprendano all'interno del viaggio tali attività. Il reato, come espressamente indicato dalla norma in esame, può essere commesso da chiunque, per cui non è necessario che l'autore sia soggetto organizzato o dedito all'attività di operatore turistico, essendo sufficiente anche l'organizzazione di una sola trasferta. Ovviamente, l'organizzazione del viaggio non deve essere ad uso proprio esclusivo del soggetto agente, ma deve essere realizzata per consentire ad altri di fruire della prostituzione minorile.

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
art. 25-quinquies	2003	Tratta di persone (art. 601 c.p.)	Tale fattispecie punisce chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero realizza le stesse condotte su una o più persone con inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali o all'accattonaggio o al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi (a titolo esemplificativo, integra il reato di tratta di persone, commesso con la modalità dell'inganno, la pubblicazione su stampa o via internet in Paesi dell'Est, di annunci ingannevoli di lavoro ben remunerato in Italia, assicurando trasferimento, alloggio e vitto nel luogo di destinazione, ove invece singole cellule di correi smistino i lavoratori nei campi e li riducano in schiavitù).
art. 25-quinquies	2003	Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)	La disposizione incriminatrice di cui all'art. 602 c.p. ha carattere residuale rispetto a quella prevista dall'art. 601 c.p. e punisce chiunque acquisti, alieni o ceda una persona che si trovi in stato di schiavitù (stato la cui descrizione si trae dall'art. 600 c.p. e consiste in situazioni di diritto o di fatto nelle quali sia ravvisabile il totale asservimento di una persona al soggetto responsabile della condotta delittuosa). Integra, ad esempio, il reato di cui all'art. 602 c.p. - oltre che la fattispecie di riduzione in schiavitù - l'acquisizione, mediante cessioni o rapimenti, di bambini tenuti in stato di soggezione e costretti a rubare per portare a casa giornalmente e obbligatoriamente la refurtiva
art. 25-quinquies	2016	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	Tale reato è integrato dalla condotta atta a reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi, in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Il concetto di sfruttamento delle condizioni di lavoro è desumibile dal comma 3, lett. 1), 2), 3) e 4), dell'art. 603 bis c.p., ove sono individuati una serie di indicatori in presenza dei quali (anche di uno solo) l'elemento costitutivo del reato deve ritenersi ravvisabile. Tali indicatori sono: <ul style="list-style-type: none"> - la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; - la reiterata violazione della normativa concernente l'orario di lavoro, i periodi di riposo, il riposo settimanale, l'aspettativa obbligatoria e le ferie; - la sussistenza di violazioni in materia di sicurezza e igiene nei luoghi lavoro; - la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti. La seconda tipologia di condotta è invece costituita dall'utilizzo, assunzione o impiego, anche tramite attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento (come appena specificate) ed approfittando del loro stato di bisogno.
art. 25-quinquies	2014	Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)	Tale reato è integrato dalla condotta di chiunque adesci un minore di anni sedici allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all' art. 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies Art. 609 octies c.p.. Più precisamente, «per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
Reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato			
<p>La presente sezione è riferita alle fattispecie di illecito penale e amministrativo di cui alla Parte V, Titolo I-bis, D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (di seguito, per brevità, "TUF"), realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente ai sensi dell'art. 25-sexies, D.lgs. n. 231/2001 (articolo introdotto dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62) e dell'articolo 187-quinquies, TUF (modificato dal D. Lgs. 107/2018), con specifico riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli strumenti finanziari indicati dall'articolo 180, lettera a), numero 1) e lettera b), TUF, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea come precisato all'articolo 180, TUF; • agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, lettera a), numero 2), TUF, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro paese dell'Unione europea, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente; • agli strumenti finanziari indicati dall'articolo 180, lettera a), numero 2-bis), TUF, negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea; • agli strumenti finanziari indicati dall'articolo 180, lettera a), numero 2-ter), TUF, ovvero sia non contemplati dai numeri 1, 2 e 2-bis), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali. <p>Si segnala, inoltre, la profonda revisione dell'impostazione della responsabilità amministrativa dell'ente in caso di illeciti amministrativi la cui commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, determina una responsabilità di diretta di questo ex art. 187-quinquies TUF.</p> <p>Al fine di meglio comprendere tali fattispecie di reati finanziario, è necessario premettere cosa si intenda per "informazione privilegiata". Sul punto, l'art. 180 t.u.f. rimanda all'art. 7, paragrafi da 1 a 4 del Regolamento (Ue) 596/2014, secondo cui si definisce privilegiata un'informazione di carattere preciso – che si riferisca a circostanze o eventi verificatisi o che si potrebbero ragionevolmente verificare – e che se fosse divulgata sarebbe in grado di alterare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari. Un'informazione in grado di alterare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari si considera quell'informazione che un investitore ragionevole prenderebbe in considerazione al fine di decidere se compiere o meno una data operazione nel mercato. Compreso cosa si intenda per "informazione privilegiata", vediamo due esempi, per due diverse tipologie della stessa: da un lato esiste la c.d. <i>corporate information</i>, così chiamata perché proviene dall'interno (ad esempio i dati contabili e gestionali della società) e, dall'altro, vi è la c.d. <i>market information</i>, (si pensi a notizie relative al lancio di un'offerta pubblica di acquisto, che comportano in automatico un rialzo del prezzo del titolo, o notizie di carattere economico e/o politico che potrebbero riflettersi su specifici settori industriali e/o produttivi).</p>			
art. 25-sexies art. 187-quinquies TUF	2005	Abuso di informazioni privilegiate (artt. 184, 187-bis TUF)	<p>L'art. 184 t.u.f. punisce, ai commi 1 e 2, due diverse categorie di soggetti. Il primo comma sanziona "<i>chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio</i>" a) utilizza l'informazione privilegiata così acquistando, vendendo, o compiendo altre operazioni (es. riporti o permuta), direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari; b) comunica l'informazione privilegiata a terzi, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (c.d. <i>tipping</i>); c) raccomanda o induce altri, sulla base dell'informazione privilegiata, a compiere una delle operazioni di cui alla lettera a), senza però comunicarla, come presuppone la lettera b) (c.d. <i>tuyautage</i>).</p> <p>Dunque, la persona fisica che ai sensi del comma 1 possa ritenersi responsabile del reato di abuso di informazioni privilegiate per aver tenuto una di queste tre condotte è o un soggetto che è in possesso dell'informazione privilegiata in ragione del suo ruolo stabile all'interno dell'emittente (c.d. <i>corporate insider</i>), ad es. organi di gestione, amministrazione e controllo della società, o ne è in possesso in ragione dell'attività lavorativa, professionale o di una funzione pubblica comunque prestata (c.d. <i>temporary insider</i>).</p> <p>Il comma 2 della disposizione incriminatrice in esame sanziona chi compie una delle tre condotte già analizzate "<i>essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose</i>" (c.d. <i>criminal insider</i>).</p>
art. 25-sexies art. 187-quinquies TUF	2005	Manipolazione del mercato (artt. 185, 187-ter TUF)	<p>La manipolazione del mercato è un reato finanziario con caratteristiche strutturali per certi aspetti simili a quelle dell'abuso di informazioni privilegiate, sia pure con alcune significative differenze. In particolare, il reato di market manipulation previsto dall'art. 185 t.u.f., punisce chiunque diffonda false notizie (informazione manipolativa o information based manipulation) o compia operazioni simulate o altri artifici (manipolazione operativa o trade based manipulation) idonei ad alterare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari. Agli effetti della definizione di notizie false (informazioni manipolative), occorre precisare come tali debbano ritenersi le notizie, riferite a qualunque ambito, "esagerate" o "tendenziose", purché concretamente in grado di generare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari. Diversamente, quanto alle operazioni simulate, un esempio può ravvisarsi nell'ipotesi di compravendite fittizie.</p>

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro			
<p>La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto l'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, articolo in seguito sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 81/2008, che prevede la responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica per i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>Si tratta di uno dei pochi casi (unitamente agli illeciti ambientali) in cui il presupposto per la responsabilità dell'ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso; ciò comporta la necessità di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa.</p> <p>Tale aspetto implica una significativa differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D.lgs. n. 231/01, tutte punite a titolo di dolo, ossia quando il soggetto tenga le suddette condotte con coscienza e volontà. Entrambi i reati richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>Al riguardo, si segnala che la recente giurisprudenza, nel ripercorrere i principi da valutare per quanto concerne il rischio elettivo, ha affermato come principio di diritto anche la necessaria valutazione della informazione, formazione, addestramento sui rischi lavorativi, contestualmente alla condotta del lavoratore (Cass. Civ., sez. 6, 15 maggio 2020, n. 8988).</p>			
art. 25-septies	2007	Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona. Ai fini dell'integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera colpa, e segnatamente la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
art. 25-septies	2007	Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le lesioni si considerano: - gravi nel caso in cui: a) dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.); - gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio			
<p>Con il D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio) e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione, che ne reca misure di esecuzione. Più recentemente, il D. Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 e il Decreto Legge n. 125 del 4 ottobre 2019 hanno novellato il D.lgs. 231 del 21 novembre 2007, dando rispettivamente attuazione alle direttive dell'UE 2015/849 e 2018/843 (cd. IV e V direttiva antiriciclaggio). Ulteriori modifiche al D.lgs. n. 231/2007 sono state, da ultimo, introdotte dal D.L. n. 124/2019, in tema di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore e dal D.L. n. 76/2020 (cd. DL Semplificazioni) in tema di adeguata verifica della clientela.</p> <p>L'intervento normativo del 2007 ha introdotto un riordino della complessa normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico, tra l'altro estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.</p> <p>Pertanto, ai sensi dell'art. 25-<i>octies</i> del D.lgs. n. 231/2001, l'ente è punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente nazionale, sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo. Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.</p> <p>Da ultimo, il D.lgs. n. 195/2021, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, è intervenuto modificando gli artt. 648 (Ricettazione), 648-<i>bis</i> (Riciclaggio), 648-<i>ter</i> (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-<i>ter</i>.1 (Autoriciclaggio) del codice penale, al fine di estendere l'area di applicazione dei suddetti reati, i quali dovranno ritenersi integrati anche quando i relativi "reati-fonte" saranno delitti colposi o contravvenzioni.</p>			
art. 25- <i>octies</i>	2007	Ricettazione (art. 648 c.p.)	<p>L'art. 648 c.p., oggetto di recente modifica normativa (D.lgs. 195/2021) punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La norma incriminatrice stabilisce espressamente come sia irrilevante agli effetti della configurabilità della ricettazione che l'autore del reato presupposto, sia esso un delitto o una contravvenzione, non sia imputabile o punibile o che manchi una condizione di procedibilità.</p> <p>A titolo esemplificativo, integrano il delitto di ricettazione la ricezione o l'acquisto, per fine di profitto (non identificabile nel proprio uso o consumo personale), di un oggetto con marchio contraffatto da parte di chi abbia consapevolezza della falsità del segno distintivo che vi sia apposto; la ricezione da parte di un farmacista di sostanze medicinali prodotte in frode ad un valido brevetto; la ricezione di moduli di patente, non essendo in questo caso necessario l'accertamento del furto o di altro reato presupposto, trattandosi di moduli non in commercio, ma nella esclusiva disponibilità della Pubblica Amministrazione.</p>
art. 25- <i>octies</i>	2007	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	<p>L'art. 648 bis c.p. stabilisce che fuori dei casi di concorso nel reato, è punito chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto - sia doloso che colposo, alla luce della modifica normativa apportata dal D.Lgs. 195/2021 - ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Anche nel caso del delitto di riciclaggio è indifferente che l'autore del delitto presupposto non sia imputabile o punibile ovvero che manchi una condizione di procedibilità del reato presupposto (es. la querela).</p> <p>Ai fini della sussistenza del fatto di reato, non è necessario che il denaro o i beni costituenti oggetto della condotta dissimulativa abbiano provenienza immediata e diretta dal delitto presupposto, potendo questi avere una provenienza anche mediata.</p> <p>A titolo esemplificativo, risponde del delitto di riciclaggio chi smonta parti di un veicolo provento di furto, per ostacolare l'accertamento della sua provenienza delittuosa; chi giri a terzi assegni ricevuti nella consapevolezza della provenienza delittuosa dei titoli di credito; chi consenta il trasferimento sul proprio conto corrente bancario di denaro frutto di svuotamento delle casse di una società ad opera dell'amministratore.</p>
art. 25- <i>octies</i>	2007	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648- <i>ter</i> c.p.)	<p>La norma in questione sanziona chiunque impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti nei precedenti articoli, dunque ricettazione e riciclaggio. Per effetto del D.Lgs. 195/2021, anche in relazione al delitto di reimpiego è ora prevista la configurabilità del fatto tipico qualora il reato presupposto abbia natura contravvenzionale.</p>

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
art. 25-octies	2014	Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	<p>A norma dell'art. 648 ter.1 c.p., è punito chiunque impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da un delitto - che, in questo caso, ha commesso in prima persona o ha concorso a commettere - in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La condotta consiste, pertanto, ancora una volta nel compimento di operazioni aventi carattere dissimulatorio della provenienza da reato che sia stato precedentemente commesso dallo stesso soggetto agente, del denaro o di altri beni o utilità.</p> <p>Anche nel caso del delitto di autoriciclaggio, il D.Lgs. 195/2021 ha introdotto significative modifiche, prevedendo che il reato presupposto possa avere natura anche colposa, laddove la formulazione anteriore della norma stabiliva espressamente che il reato presupposto dovesse avere natura di delitto non colposo.</p> <p>A titolo esemplificativo, il delitto di autoriciclaggio si configura nel caso dell'esercizio di una attività imprenditoriale attraverso una azienda compendio del reato di bancarotta fraudolenta.</p>

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori			
<p>Il D. Lgs. n. 184/2021, di attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, che ha ampliato il catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001, aggiungendo il nuovo art. 25-octies.1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".</p> <p>In particolare, per "<i>strumento di pagamento diverso dai contanti</i>" si intende ogni dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali.</p>			
art. 25-octies.1	2021	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)	<p>La fattispecie prevede due autonome ipotesi di reato relative, da un lato all'indebito utilizzo del mezzo di pagamento e, dall'altro, alla contraffazione.</p> <p>In particolare, relativamente all'indebito utilizzo del mezzo di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il reato è integrato anche dall'uso della carta di credito da parte di un terzo con il consenso del titolare (Cass. pen. Sez. II, 17/09/2020, n. 26807); - il reato può essere escluso nei soli casi in cui il terzo agisca nell'esclusivo interesse del titolare, eseguendo materialmente l'operazione (Cass. pen. Sez. II Sent., 16/02/2021, n. 18609); - il delitto è integrato indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno e, dunque, anche in caso di introduzione della carta di credito di provenienza illecita nello sportello bancomat, senza digitare il PIN (Cass. pen. Sez. V Sent., 11/12/2018, n. 5692) <p>Tale fattispecie è, quindi, integrata dalla condotta di colui che, in assenza di frode, utilizza indebitamente il mezzo di pagamento altrui per effettuare prelievi di denaro o l'acquisto di beni e servizi a favore dell'Ente.</p>
art. 25-octies.1	2021	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)	<p>Ai sensi dell'articolo in esame, è punito chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati al fine principale di commettere tali reati, o specificamente adattati al medesimo scopo.</p>
art. 25-octies.1	2021	Frode informatica (art. 640-ter c.p.) (nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale)	<p>Tale fattispecie, già ricompresa all'interno dell'art. 24 del D. Lgs. n. 231/01, è punibile – anziché ai sensi di quest'ultimo – ai sensi dell'art. 25-octies.1 dello stesso, nella sola ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale,</p> <p>Il reato di frode informatica, inoltre, si differenzia dall'indebita utilizzazione di carte di credito poiché il soggetto pone in essere una condotta in cui, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso captato precedentemente con modalità fraudolenta, penetra abusivamente nel sistema informatico bancario, effettuando operazioni di trasferimento di fondi illecite.</p>
art. 25-octies.1	2023	Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)	<p>Tale fattispecie si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità e consiste in una situazione di apparenza formale della titolarità del bene, difforme dalla realtà sostanziale, con la conseguenza che colui che si rende fittiziamente titolare di tali beni con lo scopo di aggirare le norme in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma.</p>

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore			
<p>I reati presupposto inseriti nell'art. 25-novies non sono fattispecie di reato di esclusivo interesse delle imprese operanti nello specifico settore software/audiovisivo, ma, al contrario, alcune fattispecie di reato impongono, alla quasi totalità dei soggetti collettivi portatori di interesse economico che intendono contenere i rischi, l'esigenza di porre in essere specifiche misure e protocolli.</p> <p>Tali reati potrebbero essere compiuti nel perseguimento degli interessi dell'Ente, a prescindere dall'eventuale impiego - a tal fine - di beni aziendali (come gli strumenti informatici, i sistemi di diffusione di informazioni e le attrezzature per la duplicazione di testi).</p> <p>Infine, nel caso particolare in cui gli illeciti contro la proprietà intellettuale si realizzino con l'impiego di sistemi informatici aziendali, possono rivelarsi utili anche le misure auspicabili anche per la prevenzione dei reati informatici richiamati dagli artt. 24, 24-bis e 25-quinquies del D.lgs. n. 231/2001, quali ad esempio lo sviluppo, la gestione e il monitoraggio delle infrastrutture informatiche.</p>			
art. 25-novies	2009	Abusiva immissione in reti telematiche di opere protette (art. 171, c. 1, lett. a-bis L. n. 633/1941)	Attraverso tale reato è punito chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.
art. 25-novies	2009	Abusivo utilizzo aggravato di opere protette (art. 171, c. 3 L. n. 633/1941)	Costituito dall'aggravante di agire sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione della stessa, qualora ne risulti offesa all'onere od alla reputazione dell'autore.
art. 25-novies	2009	Abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171-bis L. n. 633/1941)	Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Fondazione Italiana degli Autori ed Editori (SIAE); utilizza qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un software; al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.
art. 25-novies	2009	Abusi concernenti le opere audiovisive o letterarie (art. 171-ter L. n. 633/1941)	Tale reato è integrato dalla condotta di chi pone in essere l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa. Inoltre, è punito chi abusivamente esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita
art. 25-novies	2009	Omesse o false comunicazioni alla SIAE (art. 171-septies L. n. 633/1941)	La norma in esame punisce: - i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno secondo le regole previste dall'art. 181 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, che omettono di comunicare alla Società Italiana degli Autori e Editori (S.I.A.E.) i dati necessari alla loro univoca identificazione, entro trenta giorni dalla data della loro immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione; - chiunque dichiari falsamente di aver assolto gli obblighi previsti dall'art. 181 bis comma 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. La norma mira, pertanto, a sanzionare in via residuale rispetto ad autonome e diverse fattispecie di reato, l'aggiramento – mediante omessa comunicazione o mediante falsa dichiarazione - della disciplina relativa all'obbligo di assoggettamento al contrassegno SIAE, delle opere dell'ingegno, siano esse musicali, cinematografiche, programmi informatici ecc., che debbano essere utilizzate a fini di lucro.

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
art. 25-novies	2009	Fraudolenta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171-octies L. n. 633/1941)	La norma incriminatrice sanziona, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma analogica o digitale. Ad esempio, commette il reato in trattazione chiunque, ad esempio, fruisca della programmazione della TV satellitare senza il pagare il canone dovuto, indipendentemente dal mezzo utilizzato per l'elusione della protezione del canale.

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria			
<p>La Legge 3 agosto 2009, n. 116 (recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.") ha introdotto il reato presupposto di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis, c.p.), inserendo l'art. 25-decies nel D.lgs. n. 231/2001.</p> <p>L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere. Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.</p> <p>La scelta di reprimere penalmente condotte illecite finalizzate, in via diretta o indiretta, a inquinare il corretto svolgimento del contraddittorio e la genuinità dei suoi risultati probatori risulta volta ad adeguare la disciplina interna sui delitti contro l'amministrazione della giustizia alle fondamentali indicazioni di principio espresse a livello internazionale, come previsto dall'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.</p>			
art. 25-decies	2009	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Risponde del delitto chiunque, con violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce chi è chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale, potendosi avvalere della facoltà di non rispondere, a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
Reati ambientali			
<p>L'articolo 25-undecies è stato introdotto dal D.lgs. n. 121/2011 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, di modifica della direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per le violazioni", che ha imposto agli Stati membri dell'Unione Europea di perseguire penalmente condotte che "provochino o possano provocare" pregiudizi all'ambiente e siano tenute "intenzionalmente o per grave negligenza". Per le sole "gravi violazioni" della disciplina europea in materia ambientale, i legislatori nazionali sono stati vincolati a introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive sia per la persona fisica che per l'ente.</p> <p>I punti cardine della disciplina europea sulla tutela penale dell'ambiente sono dunque tre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'incriminazione di gravi violazioni, dannose o almeno concretamente pericolose per l'ambiente; • la commissione dei reati con dolo o grave negligenza; • la previsione di sanzioni caratterizzate da efficacia, proporzionalità e dissuasività. <p>In base a questa disciplina, dunque, gli illeciti ambientali in prevalenza sono punibili indipendentemente dal grado di colpa con cui sono commessi, anche se l'agente ha agito per semplice imprudenza o imperizia. Anche in questa prospettiva sembra profilarsi lo scostamento dalle indicazioni dell'Unione Europea, che vincolano l'incriminazione alla "grave negligenza".</p> <p>Successivamente, la Legge n. 68 entrata in vigore dal 29 maggio 2015 costituisce il più rilevante intervento di riforma della normativa di prevenzione e contrasto della criminalità ambientale.</p> <p>In particolare, la Legge (art. 1, co. 1) introduce per la prima volta nel Libro II del Codice penale, il "Titolo VI-bis – Dei delitti contro l'ambiente" (artt. 452-bis – 452-terdecies), che prevede i seguenti sei nuovi reati contro l'ambiente: il delitto di inquinamento ambientale; il delitto di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale; il delitto di disastro ambientale; il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; il delitto di impedimento del controllo; il delitto di omessa bonifica. Inoltre, viene introdotto nel D.lgs. n. 152/2006 la "Parte sesta-bis – Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale".</p> <p>Pressoché tutti i reati introdotti assumono rilevanza ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, quali reati presupposto (inseriti nell'art. 25-undecies) ovvero in via indiretta perché intervengono in modo significativo nella descrizione o valutazione delle condotte penalmente rilevanti anche ai sensi di tale decreto. Giova ricordare che la gran parte dei reati ambientali presenti nel nostro ordinamento e, in particolare, quelli contenuti nel D. Lgs. n. 152/06 assumono la medesima rilevanza, diretta ovvero indiretta, sul fronte del D.lgs. n. 231/2001.</p>			
art. 25-undecies	2011	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	Tale reato si configura qualora chiunque, fuori dai casi consentiti, uccida, catturi, detenga o commercializzi esemplari appartenenti ad una specie animale o vegetale selvatica protetta.
art. 25-undecies	2011	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)	Tale reato si configura qualora chiunque fuori dai casi consentiti, distrugga un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriori compromettendone lo stato di conservazione.
art. 25-undecies	2011	Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, TUA (art. 137 c. 2, 3 e 5 D.Lgs. 152/06)	Tale ipotesi di reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto apra o effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.
art. 25-undecies	2011	Scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137 c. 11 D.Lgs. 152/06)	Le sanzioni previste dalla suddetta norma si aggravano nei casi in cui si tratti di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose.
art. 25-undecies	2011	Scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili (art. 137 c. 13 D.Lgs. 152/06)	
art. 25-undecies	2011	Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 c. 1 D.Lgs. 152/06)	Intendendosi per tale qualsivoglia attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere - pericolosi e non pericolosi - posta in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. 208-216 del Codice dell'Ambiente.
art. 25-undecies	2011	Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256 c. 3, D.Lgs. 152/06)	Con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che deve considerarsi "discarica" anche la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi.
art. 25-undecies	2011	Miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 c. 5 D.Lgs. 152/06)	Intesa quale unione di rifiuti tale da rendere estremamente difficoltosa, se non impossibile, la successiva separazione o differenziazione. A tale proposito, assume rilevanza la miscelazione sia tra rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità, sia di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi
art. 25-undecies	2011	Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 c. 6 primo periodo D.Lgs. 152/06)	Tale fattispecie si considera integrata qualora il deposito temporaneo duri oltre i cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore (o trenta giorni nel caso di rifiuti di quantità inferiore a 200 litri).

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
art. 25-undecies	2011	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 c. 1 D.Lgs. 152/06)	Tale reato si configura qualora si verifichi l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non si provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità Competente, oppure, qualora non sia effettuata la comunicazione ai sensi dell'art. 242 in caso di evento potenzialmente in grado di inquinare il suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee.
art. 25-undecies	2011	Inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 c. 2 D.Lgs. 152/06)	
art. 25-undecies	2011	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 c. 4 secondo periodo D.Lgs. 152/06)	Tale reato è integrato dalla condotta di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provvede alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competenti.
art. 25-undecies	2011	Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c. 1 D.Lgs. 152/06)	La modalità attuativa del reato in materia traffico illecito di rifiuti (Art.259 D.Lgs.152/2006) è la medesima a quella sopra elencata in materia di gestione non autorizzato dei rifiuti (Art.256 D.Lgs 152/2006).
art. 25-undecies	2011	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c. 1 c.p.)	Tale fattispecie si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso.
art. 25-undecies	2011	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 452 quaterdecies c.p.)	Tale reato si configura in caso di: - cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto (comma 1); - nel caso in cui i rifiuti di cui al comma 1 siano ad alta radioattività.
art. 25-undecies	2011	False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis c. 6 D.Lgs. 152/06)	Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2020, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, è stato riscritto l'art. 188 bis del Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152/2006), sostituendo la soppressa la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), con il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).
art. 25-undecies	2011	Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260 bis, c. 7, II e III periodo, c. 8, I periodo, D.Lgs. 152/06)	Il non aver previsto alcuna sanzione penale in caso di violazione delle disposizioni del RENTRI impedisce, quindi, l'applicabilità della disciplina del D. Lgs. n. 231/2001, non essendo applicabili le sanzioni penali di cui all'art. 260-bis, D. Lgs. n. 152/2006, in quanto collegate al soppresso SISTRI.
art. 25-undecies	2011	Alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione da parte del trasportatore (art. 260 bis c.8 D.Lgs. 152/06)	
art. 25-undecies	2011	Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/06)	Tale reato si configura nel caso in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. La violazione delle norme in materia di emissioni in atmosfera potrebbe realizzarsi, in linea di principio, attraverso il mancato monitoraggio o l'alterazione dei dati relativi alle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti nell'ambito dell'esercizio dell'attività produttiva oppure non rispettando la periodicità dei controlli di manutenzione. In linea di principio, tale reato può essere commesso attraverso: • l'assenza di autorizzazione per punti di emissione che necessitano di autorizzazione; • l'omessa realizzazione delle analisi dei fumi nei punti di emissione sotto autorizzazione.

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
art. 25-undecies	2011	Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art.1 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n.150)	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto: - importi, esporti o riesporti esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o parti di esse, o di prodotti derivati, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; - non osservi le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari specificati in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità alla normativa comunitaria; ed utilizzi predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
art. 25-undecies	2011	Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art.2 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n.150)	- trasporti o faccia transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti dalla normativa comunitaria; - commerci, in contrasto con la normativa vigente, piante riprodotte artificialmente; - detenga, utilizzi per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offra in vendita o comunque ceda esemplari senza la prescritta documentazione.
art. 25-undecies	2011	Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificate o licenze falsi o alterati (Art. 3-bis c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n.150)	Tale ipotesi di reato si configura nei casi di condotte che rientrano nelle diverse ipotesi di falsità in atti (quali la falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazioni, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, l'uso di certificati o licenze falsi o alterati) commesse da soggetti privati o da pubblici ufficiali relativamente al commercio della flora o della fauna selvatiche.
art. 25-undecies	2011	Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (Art. 6 c. 4 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. Reato abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 135
art. 25-undecies	2011	Impiego delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549)	Tale reato si configura qualora la Società con il suo operare produca, consumi, importi, esporti, detenga e commercializzi sostanze lesive per l'ozono.
art. 25-undecies	2011	Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 8 c. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui un Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri di equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave (nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso) dolosamente versino in mare o causino lo sversamento di sostanze inquinanti. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.
art. 25-undecies	2011	Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 9 c. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui un Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri di equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave (nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso) per colpa versino in mare o causino lo sversamento di sostanze inquinanti. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.
art. 25-undecies	2015	Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	Tale fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna. E' altresì previsto un incremento della pena per chiunque causi l'inquinamento in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
art. 25-undecies	2015	Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui chiunque, abusivamente, cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Le pene sono aumentate quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
art. 25-undecies	2015	Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)	Tale fattispecie si verifica qualora, per colpa, venga cagionata una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
art. 25-undecies	2015	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
art. 25-undecies	2015	Associazione a delinquere con aggravante ambientale (art. 452-octies c.p.)	Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
Reati Transnazionali			
<p>La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, in relazione ad alcuni reati aventi carattere transnazionale, i c.d. reati di criminalità organizzata transnazionale. La definizione di "reato transnazionale" è contenuta nell'art. 3 della L. 146/2006; perché una fattispecie criminosa abbia tale carattere, il reato:</p> <p>a. deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;</p> <p>b. vi deve essere il coinvolgimento di un 'gruppo criminale organizzato';</p> <p>c. è necessario che la condotta illecita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia commessa in più di uno Stato; ovvero - sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero - sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero - sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato. <p>Per "gruppo criminale organizzato" si intende (ai sensi della citata Convenzione) "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".</p>			
art. 10 L. 146/2006	2006	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	<i>per la descrizione del reato si veda sub art. 24-ter</i>
art. 10 L. 146/2006	2006	Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)	<i>per la descrizione del reato si veda sub art. 24-ter</i>
art. 10 L. 146/2006	2006	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309)	<i>per la descrizione del reato si veda sub art. 24-ter</i>
art. 10 L. 146/2006	2006	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23.1.1973 n. 43)	<i>per la descrizione del reato si veda sub art. 24-sexiesdecies</i>
art. 10 L. 146/2006	2006	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	<i>per la descrizione del reato si veda sub art. 25-decies</i>
art. 10 L. 146/2006	2006	Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	Tale disposizione punisce la condotta di chiunque pone in essere un'attività che frapponga un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, provocando una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere.
art. 10 L. 146/2006	2006	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 c. 3, 3-bis, 3-ter, 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286)	<i>per la descrizione del reato si veda sub art. 25-duodecies</i>

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare			
<p>Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il d.lgs. 109/2012, il quale amplia i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal d.lgs. 231/2001, in attuazione della direttiva 2009/52/CE, che introduce norme relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. È un delitto di natura dolosa, suscettibile di fondare la responsabilità dell'ente nella sola ipotesi aggravata di cui al comma 12 - bis.</p> <p>La legge n. 161 del 17 ottobre 2017 (recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate") ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche a ulteriori fattispecie delittuose previste dal T.U. sull'immigrazione (D. lgs. n. 286/1998): procurato ingresso illecito (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter) e favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12, co. 5).</p>			
art 25-duodecies	2012	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 c. 12, D.lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione – T.U.I.)	La fattispecie in questione punisce il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri (in numero superiore a tre/minori in età non lavorativa/sottoposti alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento descritte dall'art. 603 bis c.p.) senza permesso di soggiorno o con permesso revocato, annullato o scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini previsti dalla legge.
art. 25-duodecies	2017	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Procurato ingresso illecito - art. 12 c. 3, 3-bis, 3-ter, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1968, cd. Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.)	La disposizione in esame punisce chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri o compie altri atti diretti a procurare il loro ingresso illegale nel territorio dello Stato, o di altro Stato di cui la persona non è cittadina o non ha la residenza permanente, se ricorre una delle seguenti ipotesi: - la condotta mira a ottenere l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più individui; - viene trasportata una persona esposta ad un pericolo per la propria vita o incolumità personale, o sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, per ottenerne l'ingresso illecito o la permanenza illegale; - la condotta incriminata dalla norma è posta in essere da tre o più individui in concorso tra loro, mediante servizi internazionali di trasporto, documenti contraffatti o alterati o comunque ottenuti illegalmente; - chi compie una delle condotte tipizzate ha a disposizione armi o materie esplosive. Sono inoltre previsti aggravamenti di pena qualora ricorrano più ipotesi tra quelle appena menzionate o nel caso in cui le condotte incriminate siano poste in essere al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione, allo sfruttamento sessuale o lavorativo, riguardino l'ingresso di minori per lo svolgimento di attività illecite per favorirne lo sfruttamento, o, infine, siano commessi al fine di trarne un profitto anche indiretto.
art. 25-duodecies	2017	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Favoreggiamento della permanenza clandestina - art. 12 c. 5, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1968, cd. Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.)	La disposizione punisce coloro che, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favoriscano la permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato e fuori dai casi previsti nei commi precedenti.

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
Razzismo e xenofobia			
<p>L'art. 25-terdecies ("Razzismo e xenofobia"), invece, è stato introdotto, all'interno del D.lgs. n. 231/2001, dall'art. 5, del Capo II, della Legge Europea n. 167/2017. I nuovi reati-presupposto sono quelli previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, così come modificato dalla stessa Legge Europea, ai sensi del quale: <i>"si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232"</i>.</p>			
art. 25-terdecies	2017	Razzismo e xenofobia (art. 3 c. 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra)	<p>Tale reato punisce le seguenti condotte:</p> <p>a) la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero l'istigazione a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>b) l'istigazione a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>c) la costituzione di ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>d) la partecipazione a ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>e) la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.</p>

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati			
<p>La Legge 3 maggio 2019 n. 39, promulgata per la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive", fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 con l'obiettivo di potenziare la cooperazione internazionale a fini investigativi e processuali, contiene misure preventive e repressive contro la corruzione ed il riciclaggio nel mondo dello sport ed in particolare introduce specifiche sanzioni pecuniarie per i reati di frode nelle competizioni sportive. In particolare, l'art. 5 della suddetta legge ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001, il nuovo art. 25-<i>quaterdecies</i>.</p>			
art. 25- <i>quaterdecies</i>	2019	Frode in competizioni sportive (art. 1, L. 13/12/1989, n. 401)	Tale fattispecie sanziona la condotta, finalizzata al raggiungimento di un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, di colui che offra o prometta "denaro o altra utilità o vantaggio" ovvero compia altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.
art. 25- <i>quaterdecies</i>	2019	Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 13/12/1989, n. 401)	<p>Tale reato punisce chiunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eserciti, dia pubblicità o partecipi ad attività abusiva di scommesse dalla legge riservate ad enti concessionari o su manifestazioni sportive organizzate dal CONI e dalle organizzazioni/enti da esso dipendenti; - chiunque venda, o partecipi alla vendita, sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni; - organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; - ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge; - effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
Reati Tributari			
<p>Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", c.d. "Decreto Fiscale", ha previsto l'inclusione di una serie di reati tributari nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. n. 231/2001.</p> <p>Da ultimo, sul tema dei reati tributari, è intervenuto anche il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, di recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371, cd. "Direttiva PIF", relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale che, tra le altre cose, ha incluso le frodi IVA connotate da gravità tra i reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, ai sensi dell'art. 2 della Direttiva, la stessa si applica ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell'IVA, laddove per "gravi" la norma intende azioni od omissioni di carattere intenzionale connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione e che comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di euro. Tali reati rilevano ai fini della disciplina 231 solo qualora siano commessi anche in parte nel territorio di altro Stato membro dell'UE al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.</p> <p>Infine, per effetto dell'inserimento dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, sarà d'ora in poi applicabile alle imprese, per espressa previsione normativa, sia la confisca diretta che quella per equivalente del prezzo o profitto del reato, di cui all'art. 19, del Decreto 231. Si tratta di una misura obbligatoria in caso di condanna, sottratta dunque al libero apprezzamento del giudice.</p>			
art. 25-quinquiesdecies	2019	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 c. 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000)	La fattispecie in questione punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (dolo specifico), avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a tali imposte, elementi passivi fittizi per un ammontare superiore ad euro 100.000,00 (centomila). Trattandosi di un delitto la cui condotta ha natura "dichiarativa", il soggetto agente è per lo più individuabile nella persona fisica titolare della rappresentanza dell'ente o che ha il potere di rappresentarlo nell'ambito specifico degli adempimenti fiscali/tributari, con il quale possono astrattamente cooperare anche soggetti diversi. Ai fini della configurabilità del delitto di dichiarazione fraudolenta è sufficiente che gli elementi passivi che si desumono da fatture o altri documenti soggettivamente od oggettivamente inesistenti, siano indicati nella dichiarazione. La norma specifica (comma 2) che il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o documenti per operazioni inesistenti, se questi sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie e sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria italiana. Il comma 2 – bis dell'art. 2, prevede una ipotesi meno grave, quando le condotte di dichiarazione infedele riguardino elementi passivi fittizi di ammontare inferiore ad euro 100.000,00 (centomila).
art. 25-quinquiesdecies	2019	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)	Il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (dolo specifico), compia operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o si avvalga di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare gli accertamenti o ad ingannare l'amministrazione finanziaria, indicando nelle relative dichiarazioni elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: - l'imposta evasa sia superiore, per ciascuna tipologia di imposta, a 30.000,00 (trentamila) euro; - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti al prelievo fiscale sia superiore a 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o sia comunque superiore a euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila) ovvero quando l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque superiore a 30.000,00 (trentamila). Il reato è caratterizzato da una struttura bifasica, nel senso che la condotta è articolata in due segmenti, presupponendo la compilazione e la presentazione di una dichiarazione mendace nonché la realizzazione di una attività ingannatoria prodromica.
art. 25-quinquiesdecies	2019	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c. 1 e 2, D.Lgs. 74/2000)	Il reato sanziona condotte che ineriscono non alla dichiarazione, ma alla formazione di fatture o altri documenti che possono riferirsi sia al ciclo attivo, sia al ciclo passivo dell'attività d'impresa. In altri termini, il reato consiste nella emissione di fatture o altri documenti afferenti a prestazioni o forniture inesistenti, allo specifico fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (dolo specifico). Nella definizione di operazioni inesistenti, debbono includersi sia le operazioni soggettivamente inesistenti, cioè riferibili a soggetto diverso da quello che fornisce il bene o il servizio, sia quelle concernenti prestazioni o forniture in tutto o in parte non rese. Il delitto si perfeziona nel momento della emissione della fattura o del documento, salvo che la condotta riguardi più fatture o documenti, nel qual caso il reato si deve considerare perfezionato nell'ambito dell'anno di imposta cui le fatture o i documenti di riferimento riferiscono. Nel caso in cui l'ammontare non degli elementi attivi o passivi non rispondente sia inferiore ad euro 100.000,00 (centomila), la sanzione penale è diminuita.

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
art. 25-quinquiesdecies	2019	Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)	Il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili ha la funzione di attribuire rilievo penale a condotte residuali, rispetto a quelle già esaminate, realizzate da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire l'evasione a terzi (dolo specifico), occulti o distrugga le scritture contabili obbligatorie o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo tale da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
art. 25-quinquiesdecies	2019	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000)	La disposizione in esame prevede due diverse ipotesi di reato, entrambe orientate a vanificare la riscossione di debiti tributari da parte del soggetto gravato. La prima fattispecie ha ad oggetto la condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (dolo specifico), dissimula atti di trasferimento dei propri beni o di beni altrui o compie qualunque altro tipo di azione idonea a rendere inefficace la procedura di riscossione dei tributi da parte dell'ente creditore. La seconda ipotesi di reato punisce invece chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale delle imposte e relativi oneri accessori (dolo specifico), nell'ambito della transazione fiscale con l'amministrazione indica nella documentazione prodotta elementi attivi di ammontare inferiore a quelli reali o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50.000,00 (cinquantamila) euro. Se, tuttavia, la stessa condotta riguarda elementi attivi o passivi di ammontare superiore a 200.000,00 (duecentomila) euro, è stabilito uno specifico aumento di pena.
art. 25-quinquiesdecies	2020	Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)	Tale ipotesi di reato consiste nella presentazione della dichiarazione annuale, prescritta ai fini delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto, recante l'indicazione di elementi attivi inferiori a quello effettivi o elementi passivi inesistenti quando ricorrano entrambe le condizioni seguenti: a) l'imposta evasa sia superiore (per ciascuna imposta) a euro 100.000,00; b) l'ammontare degli elementi attivi sottratti a tassazione o passivi fittizi è superiore a 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati nella dichiarazione o comunque superiore a 2 milioni di euro. Il momento in cui si consuma il reato di cui all'art. 4 coincide con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi o dell'Imposta sul valore aggiunto. Il reato in commento presuppone la consapevolezza e l'intenzione specifica di indicare nelle dichiarazioni annuali dati e notizie false per evadere il pagamento dei tributi dovuti: al fine di creare una divisione rispetto al più grave reato previsto dai precedenti artt. 2 e 3, il reato di dichiarazione infedele è considerato residuale rispetto alle già menzionate più gravi fattispecie. La nozione di imposta evasa coincide con la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo d'acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di tale imposta prima della presentazione della dichiarazione.
art. 25-quinquiesdecies	2020	Omissa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000)	Il reato si configura a carico di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte, quando l'imposta evasa è superiore a 50.000 euro, con riferimento a ciascuna delle singole imposte. Non si considera dichiarazione omissa, ai fini della configurazione del reato, la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza, oppure presentata, ma non sottoscritta, o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. Conseguentemente, il reato omissivo si consuma alla scadenza dei 90 giorni.

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
art. 25-quinquiesdecies	2020	Indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000)	<p>Il reato di indebita compensazione è configurato allorquando nel modello di pagamento F24 vengono esposti importi a credito per procedere alla compensazione, ai sensi dell'art. 17, d.lgs. n. 241/97 e ss.mm., superiori a quelli disponibili.</p> <p>La norma distingue le sanzioni a seconda se si tratti di crediti non spettanti o crediti inesistenti. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "crediti non spettanti" per importo annuo superiore a 50.000 euro: reclusione da sei mesi a due anni); - "crediti inesistenti" per importo annuo superiore a 50.000 euro: reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. <p>Invero, la norma disciplina due condotte molto differenti tra di loro dal punto di vista comportamentale, ove l'ipotesi meno grave, e sanzionata in modo più lieve dell'altra, è quella della compensazione di "crediti non spettanti".</p> <p>Per quanto attiene al presupposto della compensazione, l'art. 17, l. n. 241/1997 ammette l'estinzione dell'obbligazione di pagamento con una serie di crediti e debiti relativi a diverse imposte e tributi, anche non di natura erariale: imposte sui redditi e relative addizionali e ritenute alla fonte, IVA, imposte sostitutive, contributi previdenziali e assistenziali, assicurazione infortuni, interessi per pagamento rateale, imposta sul patrimonio netto delle imprese, altre entrate individuate con decreto ministeriale, credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche.</p> <p>La norma presuppone l'elemento psicologico del dolo generico rappresentato dalla coscienza e volontà, all'atto del versamento, di utilizzare crediti non spettanti o inesistenti per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo di imposta.</p>

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
Reati di Contrabbando			
<p>Il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea (cd. Direttiva PIF) ha condotto, tra gli altri, all'inserimento dei reati di contrabbando doganale nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. In data 3 ottobre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 141/2024 che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.</p> <p>Il delitto di contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine. Si tratta dunque delle fattispecie di dolosa sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine.</p>			
art. 25-sexiesdecies	2024	Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. 141/2024)	Tale fattispecie sanziona le condotte di chi omettendo di presentare la dichiarazione doganale: a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali; b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.
art. 25-sexiesdecies	2024	Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. 141/2024)	Tale fattispecie sanziona chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato.
art. 25-sexiesdecies	2024	Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. 141/2024)	Tale fattispecie sanziona il comandante di aeromobili o il capitano di navi che: a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia; b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali; c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti. La fattispecie punisce altresì le seguenti condotte, poste in essere da: a) il capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse; b) il comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità preposte. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.
art. 25-sexiesdecies	2024	Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. 141/2024)	Tale fattispecie sanziona chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione.
art. 25-sexiesdecies	2024	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. 141/2024)	Tale fattispecie punisce chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano.
art. 25-sexiesdecies	2024	Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. 141/2024)	Tale fattispecie punisce chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti.
art. 25-sexiesdecies	2024	Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. 141/2024)	Tale fattispecie punisce chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali. La sanzione è di natura amministrativa quando i fatti di cui sopra hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali.

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
art. 25-sexiesdecies	2024	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. 141/2024)	La norma sanziona l'associazione tra tre o più soggetti finalizzata al compimento dei reati di cui all'art. 84, nonché prevedendo pene più severe per coloro che promuovono, costituiscono, dirigono e organizzano l'associazione stessa. La fattispecie prevede circostanze aggravanti nel caso in cui l'associazione sia armata, ossia quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
art. 25-sexiesdecies	2024	Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)	Tale fattispecie punisce chiunque: a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici; b) sottrae con qualsiasi mezzo gli prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa; c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assoluta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta; f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato; g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscele non autorizzate.
art. 25-sexiesdecies	2024	Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)	Tale fattispecie punisce chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al D.Lgs. n. 504/1995.
art. 25-sexiesdecies	2024	Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40-quinquies D.Lgs. n. 504/1995)	La fattispecie punisce chiunque, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, vende o pone in vendita tabacchi lavorati. Si applica la sanzione amministrativa a chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita.
art. 25-sexiesdecies	2024	Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)	La fattispecie si applica a chiunque fabbrica clandestinamente, ossia in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento, bevande alcoliche
art. 25-sexiesdecies	2024	Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)	Tale fattispecie punisce le tre o più persone che si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche.
art. 25-sexiesdecies	2024	Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)	Tale fattispecie si applica a chiunque: a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa; b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
art. 25-sexiesdecies	2024	Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)	<p>Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:</p> <p>a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;</p> <p>b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.</p> <p>La norma punisce altresì chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti.</p>

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
Delitti contro il patrimonio culturale			
<p>In data 22 marzo 2022, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 22 del 9 marzo 2022, recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale". Tale Legge, in estrema sintesi, opera una riorganizzazione sistematica, nonché un'integrazione, all'interno del Codice Penale, delle norme contenute nel D. Lgs. n. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), mediante l'inserimento del titolo VIII-bis, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", e composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis a 518-undevicies).</p> <p>Relativamente alle modifiche impattanti la responsabilità amministrativa degli enti, l'art. 3 della Legge 22/2022 ha novellato il D. Lgs. n. 231/2001 mediante introduzione del nuovo art. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale", che amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta dei seguenti reati, di cui al nuovo titolo VIII-bis del Codice Penale.</p>			
art. 25-septiesdecies	2022	Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)	Il delitto si configura nel caso di all'impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato, anche in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.
art. 25-septiesdecies	2022	Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)	La disposizione riproduce, aumentando la pena, la fattispecie di appropriazione indebita di cui all'articolo 646 del codice penale, ma con ad oggetto un bene culturale altrui
art. 25-septiesdecies	2022	Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da delitti di rapina aggravata e di estorsione, anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità
art. 25-septiesdecies	2022	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)	Il delitto si configura nel caso in cui un soggetto formi o faccia uso di una scrittura privata falsa o alteri, sopprimi o occulti una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.
art. 25-septiesdecies	2022	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)	Tale ipotesi di reato sanziona le condotte poste in essere da chiunque (i) aliena beni culturali senza autorizzazione (ivi compresi beni ecclesiastici); (ii) non presenta, essendovi tenuto, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; e (iii) l'alienante di un bene culturale che consegna la cosa soggetta a prelazione, in pendenza del termine previsto per l'esercizio del relativo diritto (60 giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento).
art. 25-septiesdecies	2022	Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)	Il delitto si configura nel caso in cui un soggetto, senza aver concorso in un reato di ricettazione, impiego di bene culturale proveniente da delitto, riciclaggio o autoriciclaggio, importa dall'estero nel nostro Paese beni culturali provenienti da delitto, rinvenuti a seguito di ricerche non autorizzate o esportati da un altro Stato in violazione delle norme a tutela del patrimonio culturale
art. 25-septiesdecies	2022	Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)	Tale ipotesi di reato sanziona le condotte poste in essere da chiunque trasferisca all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. La medesima ipotesi di reato sanziona, inoltre, chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale i suddetti beni usciti o esportati legalmente in via temporanea.
art. 25-septiesdecies	2022	Distruzione, deterioramento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)	Il delitto si configura nel caso in cui un soggetto distrugga, disperda, deteriori o renda inservibili o infruibili beni culturali o paesaggistici, ovvero deturpi, imbratti o faccia di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione
art. 25-septiesdecies	2022	Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)	Tale ipotesi di reato sanziona le condotte poste in essere da chiunque (i) al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; (ii) pone in commercio o detiene per il commercio, o introduce nello Stato o comunque pone in circolazione come autentiche, le cose sub (i); (iii) autentica le cose sub (i), conoscendone la falsità; (iv) ovvero, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette, ovvero mediante altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare come autentiche le cose sub (i), conoscendone la falsità.

**ELENCO REATI RILEVANTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
(aggiornato al mese di ottobre 2024)**

Rif. D.Lgs. n. 231/2001 (o altra norma)	Anno di introduzione	Fattispecie di reato	Descrizione
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici			
La medesima Legge n. 22 del 9 marzo 2022, recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", ha introdotto all'interno del D.Lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici", che amplia ulteriormente il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta delle fattispecie di:			
art. 25-duodevicies	2022	Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)	Tale fattispecie è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p., ma con differente oggetto, ossia i beni culturali definiti
art. 25-duodevicies	2022	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)	La fattispecie trova applicazione al di fuori delle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all'articolo 285 c.p. quando ad essere colpiti siano beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura.